

QUESTIONI MORALI

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

E' lecito binare o celebrare senza digiuno, per comunicare un morente? Specialmente se constasse, che da molti anni non si comunicava?

R. Senza digiuno si: vedi **D'Annibale III**, n. 411; **Piscetta-Gennaro V** n. 350. 2. il quale cita **S. Alfonso I. VI**, n. 286: e il **Gennaro** aggiunge, che lo potrebbe fare anche colui, del quale si sapesse, che non è digiuno. Il precetto divino di comunicarsi in morte prevale.

Binare no. **D'Annibale 405** e **Gennaro n. 438-9**: alla binazione vuoi si una necessità non personale, ma da parte di molti. Vedi il can. 806 col due paragrafi e le eventuali prescrizioni diocesane.

II

Un sacerdote fatto il ringraziamento della S. Messa entra in casa a prendere il caffè: subito dopo si sente molto male, anzi tutto fa comprendere, che sta per morire. Gli si deve dare il Viatico?

R. « Valde suadendum » can. 864, § 2. Ma si è comunicato pochi minuti prima. R. e il giorno di Natale e il 2 Novembre? Se valde suadendum vale per tutti i Fedeli, perchè non varrà per i Sacerdoti? Non ho trovato autore che li eccepisca: non si tratta di un'altra celebrazione.

III

Tizio consegna ad un amico L. 10 mila dicendo: Finchè vivo, mi dai il reddito annuo di questi titoli; dopo la mia morte sono tuoi. Morto Tizio si trova un testamento regolare, nel quale Tizio dispone delle cartelle come se l'amico non esistesse.

R. V.: **D'Annibale II**, 514 e segg. **Piscetta-Gennaro III**, 597 segg.

Lasliamo tanti principi già conosciuti in merito: domandiamoci: Fu donatio inter vivos oppure mortis causa? Bisogna considerare tanti punti. Per sè se è donatio inter vivos, non è rivoocabile (non risultano qui cause risolutive per diritto o naturale o civile). Parrebbe mortis causa « alla mia morte sono tuoi »: anzi è. Orbene: la donatio mortis causa non esiste in parecchi Codici (p. es. l'italiano, il francese, il belga). Ma (come dice il **Genicot I**, n. 672) manet contractui naturali sua vis nativa, donec a iudice rescindatur. Non è riconosciuta la donatio mortis causa, perchè lo stato, il fisco, vuol conservare maggior ingerenza e autorità nelle successioni dei beni.

La donatio mortis causa s'assomiglia al testamento in quanto è revocabile: differisce da esso in quanto deve essere accettata dal donatario; mentre il testamento vale, se non è rifiutato: essa conferisce già il jus ad rem vel in re, quantunque revocabile.

Conclusione: Attesi i termini del caso, la donatio mortis causa è cassata dal testamento.

NB. - Quanto alle formalità richieste per la donazione inter vivos v. **Gennaro**, n. 597 e l'Avvoc. Prof. **Bruno** all'artic. 1056 Cod. Civ. alla nota 5.

IV

Un signore consegna ad un Sacerdote una sommetta dicendo: *Faccia del bene e a me la carità di due Messe: il Sacerdote non si ritiene obbligato per giustizia a celebrare (Rivista agosto).*

R. I lettori conoscono certo le ragioni che si portano in Teologia a provar lecito il ricevere l'elemosina della S. Messa, anche quando il Sacerdote è già provveduto per la propria sustentazione. Anche **S. Alfonso** (l. 6 n. 317) lo afferma, perchè anche l'operato già provveduto dignus est mercede sua. Vedi anche libr. 3, n. 55. Praeter alla: alcuni autori ammettono un contratto innominato unilaterale: do ut facias; facio si des. Altri: due contratti (sempre innominati) unilaterali: l'oblato donò lo stipendio; il Sacerdote donò l'applicazione.

Se lo stipendio fosse necessario alla sustentazione — **S. Tomaso** 2, 2, 100, 2 — **Wernz** (II ed. tom. III, p. II, n. 587 (86) ancora si può ammettere la cosa secondo la I o la II sentenza. L'intenzione di chi dà lo stipendio è di indurre un patto (**D'Annibale** III, n. 189-90); almeno finchè non consti del contrario, cioè finchè sia chiaro, che l'oblato acconsente. L'elemosina si dà, dice il Prof. **Gennaro** (Elementa V, n. 379) quasi compensatio laboris, quo sacerdos in gratiam alterius defungitur». Per sè si presume il patto, comunque lo si spieghi. Le frasi « con preghiera di x Messe » « farà la cortesia » etc. sono adoperate per togliere il sospetto di simonia.

Praesumptio habetur che l'offerente voglia indurre nel sacerdote l'obbligo stretto: perchè il frutto anche di una sola Messa è qualche cosa di inestimabile; e non si presume voglia rinunziarvi l'offerente. Inoltre i fedeli, di solito almeno, conoscono i termini in materia. Quando vogliono, anche dando denaro, dicono: Preghi per me. Mi raccomandi nella S. Messa o quid simile.

Evidente: come sta nelle Leggi antiche romane (**D'Annibale** I, 208 (64) e vuole il buon senso, Praesumptio cedit veritati, ma positus ponendis.

Anche il Codex J. C. ha dei Canonibus de Praesumptionibus (1825-8) che possono servire.

V

Un parrochiano stabilisce col parroco, cioè paga la somma solita per il funerale della moglie, con sei sacerdoti. Il parroco, trova solo 4 sacerdoti: al posto degli altri due assume due studenti di Teologia, dei quali l'uno senza la tonsura l'altro cogli

Ordini minori. Saputa la cosa il parrochiano protesta. Quid juris? (Rivista agosto).

R. Il **Rituale Romano** (tit. VI cap. 3: Exequiarum ordo) dice: Venuto il tempo di portare il cadavere alla chiesa « convocetur Clerus », l'**Ambrosiano** « congregato Clero ». I non tonsurati certo non vi appartengono. Clerici dicuntur (can. 108)... per primam saltem tonsuram... Ma i fedeli non li ritengono ancora ministri: stesso canone, § 3.

Come è noto, l'ufficiatura pro defunctis ha effetto ex opere operato **Ecclesiae**. Non può, non deve essere uguale l'efficacia, che presta un semplice tonsurato con quella di un sacerdote. I dolenti domandano i sacerdoti per gli Uffici funebri.

Supposto che sia davvero impossibile corrispondere alla richiesta, certo bisogna dirlo.

Però in ogni diocesi vi possono essere particolari consuetudini, anche prescrizioni; Giudice naturale in merito è l'Ordinario.

VI

Non si potrebbero eccitare i fedeli a rimanere per la S. Messa finchè il Sacerdote ha recitato le **Preces** prescritte dopo il Vangelo di S. Giovanni? non è almeno un'indecenza, che i fedeli partano prima del sacerdote?

R. E' facile: basta ricordare le disposizioni della S. Sede quanto alle **Indulgenze** concesse in proposito, S.S. Pio XI con decreto della S. Penitenzieria 30 marzo 34 concedeva 10 anni di Indulgenza ai fedeli, che assistono alla S. Messa e assieme al Sacerdote recitano le preghiere comandate dopo la stessa S. Messa privata. Vuole il S. Padre che rimanga in vigore l'altra Indulgenza di 7 anni già concessa da Pio X di s. m. per la triplice invocazione « Cor Jesu Sacratissimum, miserere nobis » Si noti che il S. Padre dice:

a) di fare queste concessioni « con paterna liberalità »;

b) coll'intento di impedire, che i Fedeli si allontanino dall'Altare prima che il Sacerdote abbia finito tutto quello che gli impone la Liturgia;

c) comanda, mandavit, che tanta larghezza si renda di pubblica ragione.

Non trascuriamo queste Indulgenze, vero tesoro spirituale, recitando col Sacerdote le prescritte preghiere dopo la S. Messa. Sarà questo di grande utile spirituale per noi, e atto di squisita carità per i defunti. - Anni 17 per ogni S. Messa!

Sì, anni 17 per ogni santa Messa. Ricordiamo, che la Gloria Eterna cioè la Visione di Dio, è cosa sì grande ed ineffabile, che, se l'avremo anticipata anche di un'ora ai prossimi (Defunti), essi ci saranno grati per tutta l'eternità, e non si lasceranno vincere nella generosità.

In nome del Sommo Pontefice prego i miei Confratelli a divulgare in ogni modo possibile, queste disposizioni, anche per il rispetto dovuto al Divinissimo Sacrificio.

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere Maggiore nella Metropolitana di Milano